CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica -

5 ottobre 2020

Indice:

1. Premessa 1

2. Le principali novità delle nuove specifiche tecniche 1

1. Premessa

Le **nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.6.1)**, contenute nell'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, possono/devono essere utilizzate:

- in via **facoltativa**, già a partire **dal 1° ottobre 2020**;
- in via **obbligatoria**, a partire **dal 1° gennaio 2021**.

Lo stesso Provvedimento precisa che:

- **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo formato sia con il formato attualmente in vigore (versione 1.5);
- **dal 1° gennaio 2021**, invece, il Sistema di Interscambio accetterà **esclusivamente** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo formato.

Data tale tempistica[1] e l'approssimarsi della fine dell'anno, si consiglia di attivarsi per l'opportuno adeguamento/aggiornamento dei propri programmi di fatturazione elettronica in modo da arrivare preparati al cambio di regole obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Le principali novità delle nuove specifiche tecniche

A partire dal prossimo anno, per la predisposizione della fattura elettronica in formato .xml, non saranno più utilizzabili, i codici **N2** (non soggette), **N3** (non imponibili) e **N6** (operazioni in *reverse charge*), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici di maggior dettaglio. Occorrerà inoltre opportunamente specificare il **tipo di documento** che si andrà ad emettere, scegliendo tra i n. 18 codici (rispetto agli attuali n. 7) previsti delle nuove specifiche tecniche.

---

1 Tale tempistica è frutto della proroga concessa in considerazione della situazione emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica Covid-19. Le precedenti specifiche tecniche (versione 1.6), contenute nell'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, avrebbero infatti dovuto entrare in vigore:

- in via facoltativa, già a partire dal 4 maggio 2020;
- in via obbligatoria, a partire dal 1° ottobre 2020.

Grazie all'inserimento dei nuovi codici **TD17**, **TD18** e **TD19** per il tipo di documento, chi acquista beni o servizi da soggetti non residenti potrà decidere (al momento ancora in via volontaria) se procedere all'integrazione/autofatturazione del documento ricevuto in **modalità elettronica**, assorbendo in tal modo -per le operazioni passive- l'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro).
Rimarrà il codice **TD20** per le autofatture da regolarizzazione, mentre per integrare le fatture passive in *reverse charge* interno dovrà essere utilizzato il codice **TD16**.
Il nuovo codice **TD21** verrà utilizzato dall'esportatore abituale in caso di emissione di autofattura per la regolarizzazione dello "splafonamento", mentre i nuovi codici **TD22** e **TD23** dovranno essere utilizzati per l'estrazione dei beni da un deposito IVA con debenza (o meno) del tributo.
Per individuare le fatture differite emesse ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972 dovranno essere utilizzati rispettivamente i nuovi codici **TD24** e **TD25**.
Le fatture per la cessione di beni ammortizzabili e/o per passaggi interni dovranno essere individuate con il codice **TD26**, mentre per le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa occorrerà utilizzare il codice **TD27**.

Sono stati introdotti nuovi codici per dettagliare il **tipo di ritenuta** e le **modalità di pagamento** della fattura elettronica e non sarà più necessario specificare (ove previsto) l'importo dell'imposta di bollo, che per le fatture è sempre pari ad Euro 2,00.

Nella tabella di seguito riportata, riepiloghiamo le principali novità della versione 1.6.1 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica:

Novità	Nuove specifiche teniche (versione 1.6.1) (in grassetto le novità)
Introduzione di nuovi codici per il campo "Tipo Documento"	TD01 Fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD04 Nota di Credito TD05 Nota di Debito TD06 Parcella **TD16 Integrazione fattura *reverse charge* interno** **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero** **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari** **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. art. 17 c.2 DPR 633/72** TD20 Autofattura **per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)** **TD21 Autofattura per splafonamento** **TD22 Estrazione beni da Deposito IVA** **TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA** **TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)** **TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)** **TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art.36 DPR 633/72)** **TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**

Campo "Tipo Documento": dagli attuali n. 7 codici si passa a n. 18 codici

Campo "Natura": dagli attuali n. 7 codici si passa a n. 24 codici

Campo "Tipo ritenuta": dagli attuali n. 2 codici si passa a n. 6 codici

Per l'imposta di bollo non occorre più specificare l'importo

Introduzione di codici di maggior dettaglio per il campo "Natura" dell'operazione	N1 escluse ex. art 15 N2 non soggette (non più valido dal 1° gennaio 2021) **N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72** **N2.2 non soggette – altri casi** N3 non imponibili (non più valido dal 1° gennaio 2021) **N3.1 non imponibili - esportazioni** **N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie** **N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino** **N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** **N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento** **N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond** N4 esenti N5 regime del margine/IVA non esposta in fattura N6 inversione contabile (per le operazioni in *reverse charge* ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1° gennaio 2021) N6.1 inversione contabile – **cessione di rottami e altri materiali di recupero** **N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro** **N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile** **N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati** **N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari** **N6.6. inversione contabile – cessione di prodotti elettronici** **N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi** **N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico** **N6.9 inversione contabile – altri casi** N7 VA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
Inserimento di nuovi codici per il campo "Tipo ritenuta"	RT01 Ritenuta persone fisiche RT02 Ritenuta persone giuridiche **RT03 Contributo INPS** **RT04 Contributo ENASARCO** **RT05 Contributo ENPAM** **RT06 Altro contributo previdenziale**
Eliminazione del campo relativo all'importo dell'imposta di bollo	Fermo restando l'obbligo di valorizzare con il "SI" (ove applicabile) il campo "BolloVirtuale", non è più necessario specificare anche l'importo di Euro 2,00 dell'imposta di bollo
Aggiunta di un nuovo codice per il campo "Modalità Pagamento"	Viene aggiunto il nuovo codice "MP23-PagoPA", che si aggiunge ai n. 22 (confermati) già previsti dalle precedenti specifiche tecniche